



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

ORDINANZA

Prog.Gen.	94
Data	31-12-2018

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2019. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI.

IL SINDACO

Considerato che in occasione delle festività del Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che potrebbero creare infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;

Dato atto che in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro, si verificano situazioni di aggregazione tra persone di diversa età, sia per la presenza di manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di affollamento finalizzati al festeggiamento del capodanno;

Fatto presente che l'esplosione di petardi nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;

Rilevato che i rischi per le persone prescindono dalle condizioni di utilizzo dei petardi;

Accertato che le conseguenze negative che i petardi possono determinare sono anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;

Rilevato che il Comune è responsabile oltre che della protezione e tutela delle persone anche della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;

Accertato che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni

materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;

Dato atto che i petardi producono inquinamento atmosferico e acustico;

RITENUTO

necessario, quindi, vietare al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico, l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi rumorosi ad eccezione di materiali pirotecnici che non causano esplosioni o rumori molesti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 7 gennaio 2019;

che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

Richiamato gli artt. 703 e 650 del codice penale;

Richiamato l'art. 544 del codice penale "maltrattamento degli animali";

ORDINA

È vietata su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi rumorosi ad eccezione di materiali pirotecnici che non causano esplosioni o rumori molesti;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della L. 689/81

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;


- che sia trasmessa:

- al Signor Prefetto della provincia; al Signor Questore; al Comando Compagnia Carabinieri; al Comando Compagnia Guardia di Finanza; alla Polizia Locale, per il

controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.



IL SINDACO
f.to DONATO D'AMBROSIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE REGIONALE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE TERZA

Santa Croce di Magliano,

31 DIC. 2018

IL SINDACO
DONATO D'AMBROSIO

